

XVI legislatura

**A.S. 1341:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie"**

Febbraio 2009

n. 35



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>Articolo 1 (Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009) .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 5 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>19</i>

## *Articolo 1*

### *(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)*

La norma prevede una serie di disposizioni da applicare nel caso in cui nell'anno 2009 vi sia il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali.

In particolare:

- si stabilisce che le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale siano spedite col mezzo postale più rapido;
- ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi stabiliti all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 70 del 1980. Tali compensi sono dovuti anche in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci;
- si determina tramite decreto del Ministero dell'interno l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei

componenti di seggio e nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo;

- si prevede che per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote dei rimborsi elettorali siano maggiorate del 40 per cento. La maggiorazione avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato mediante compensazione tra gli enti beneficiari;
- le spese sostenute per l'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni. Il riparto delle spese anticipate dai comuni è effettuato dai prefetti previa presentazione del rendiconto entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni. Analogamente si procede per il riparto delle spese relative ad adempimenti comuni e sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale, il citato riparto è effettuato d'intesa tra il Ministro dell'interno e l'amministrazione regionale.

**La RT** precisa che l'applicazione dell'articolo 1 potrà determinare un risparmio di spesa, già solo per i trasferimenti verso i comuni, di circa 100 mln di euro (circa il 30%-35% del totale), a fronte di una previsione di circa 325,880 mln di euro per l'effettuazione separata delle consultazioni elettorali.

**Al riguardo**, si fa presente preliminarmente che il risparmio di spesa indicato in RT, non utilizzato a copertura dei maggiori oneri, è soltanto ipotetico e condizionato allo svolgimento abbinato delle elezioni europee con quelle amministrative. Peraltro, non vengono forniti gli elementi metodologici idonei a valutare l'attendibilità dell'entità del risparmio indicato.

Sul punto, in particolare, si fa presente che il risparmio realizzabile per i compensi ai componenti degli uffici elettorali ammonterebbe a circa il 30 per cento<sup>1</sup> della spesa complessiva che si sosterebbe in caso di consultazioni elettorali separate.

Ancora, sembra suscettibile di produrre oneri aggiuntivi o comunque di ridurre gli ipotetici risparmi derivanti dall'abbinamento delle elezioni in esame la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero mediante il mezzo postale più rapido, in quanto ciò potrebbe far propendere per l'utilizzo di una corrispondenza più onerosa rispetto alle modalità *standard*.

Analogamente la maggiorazione del 40 per cento delle quote dei rimborsi elettorali nei comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali sembra suscettibile di produrre oneri aggiuntivi, atteso che a legislazione vigente tale maggiorazione spetta nella misura del 30 per cento. Sul punto inoltre andrebbe chiarito in quale modo avverrà la compensazione tra gli enti beneficiari al fine di garantire l'invarianza finanziaria della disposizione.

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, se le consultazioni elettorali fossero effettuate separatamente, ai presidenti di seggio spetterebbero 120 euro per le elezioni europee e 150 per quelle amministrative (270 euro complessivi), mentre nel caso di elezioni abbinate la spesa complessiva sarebbe di 187 euro (150 euro per una consultazione più 37 euro di maggiorazione per l'ulteriore consultazione), con un risparmio rispetto alle elezioni separate di circa 83 euro pari a circa il 31 per cento della spesa complessiva.

Infine, al fine di una maggiore trasparenza e certezza circa l'entità delle spese sostenibili e rimborsabili ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni in esame, potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine ai tempi di emanazione del decreto del Ministero dell'interno relativo al rimborso massimo di tali spese ai comuni.

## ***Articolo 2***

***(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009)***

Il comma 1 stabilisce che, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori: *a)* appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea; *b)* dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; *c)* professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui

all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

Il comma 2 prevede che gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a*), nonché quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

Il comma 3 prevede che gli elettori di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro, e non oltre, il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e *telefax* all'estero. E' stabilito inoltre che il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non



oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, faccia pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

Il comma 5 prevede che l'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi

siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite *telex* o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

Il comma 6 prevede che gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite *telex* o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

Il comma 8 prevede che il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui é compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori

temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

Il comma 9 prevede che i comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Il comma 11 prevede che i responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Il comma 13 prevede che l'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali

circostrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera *d*), e 16.

**La RT** evidenzia anzitutto che gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa, attengono alla consegna, presso gli uffici elettorali circostrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circostrizione (individuati nella Tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18: Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero.

Pertanto, vengono valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici elettorati circostrizionali che, a legge vigente, sono quattro, escludendo quello di Roma.

Gli oneri sono quantificabili in euro 4.850, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

**SPESE PRESUNTE PER IL TRASPORTO DE PLICHI ELETTORALI  
(CONTENENTI LE SCHEDE VOTATE DAI MILITARI  
TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO) DA ROMA ALLE QUATTRO  
LOCALITÀ CAPOLUOGO.**

<b>Tipologia spesa</b>	<b>Costi Singoli euro</b>	<b>Giorni presunti</b>	<b>Unità preposte al trasporto</b>	<b>Totale parziale euro</b>
Daria di missione	8,18 ai giorno (ridotta ai 40%)	3	12 militari	295
Sp.pernottamento	100 al giorno	2	12 militari	2.400
Spese di vitto	44,26 ai giorno	2 (4 pasti complessivi)	12 militari	1.062
Spese di benzina per gli Automezzi	1,15 /litro X 10 Km/litro	1.500 Km/media	4 automezzi	690
Spese di autostrada	100; per automezzo		4 automezzi	400
<b>Totale euro</b>				<b>4.850</b>

Le spese sono state conteggiate presumendo; per il trasporto, l'impiego di 4 automezzi militari, ciascuno dotato di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello) per complessivi 12 militari.

Inoltre, con riguardo agli adempimenti previsti in relazione ai cittadini italiani residenti all'estero che intendano partecipare alle votazioni, la RT afferma che la quantificazione degli oneri per l'attuazione del voto degli elettori temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea viene svolta sulla base dei precedenti, ancorché essa possa poi venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica.

Il riferimento più utile in questo senso sono le ultime elezioni politiche, sulla base delle quali si possono stimare gli oneri che

comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall'Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici, ove non messi a disposizione dall'Aeronautica militare.

#### STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO EUROPEO

Voce	Onere fin. euro	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei extra UE	80.000.	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per <i>tempora extra ut</i>	60.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2009, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile,
Spese di trasporto ad hoc in teatri operativi e aree remote	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2009, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare,
Spese: per l'inoltro o Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare
<b>Totale euro</b>	<b>740.000</b>	

**Al riguardo**, si premette che l'indicazione degli oneri riportata al successivo articolo di copertura (Art. 5) è formulata sotto forma di previsione di spesa (oneri "pari a") e che l'articolo in esame prefigura specifici adempimenti, sia a carico dei Consolati all'estero del MAE sia in relazione all'impiego del personale militare del Ministero della Difesa, in relazione all'inoltro dei plichi presso le circoscrizioni elettorali di competenza sul territorio nazionale, per cui occorre formulare alcune osservazioni in merito alla loro quantificazione.

In particolare, sul piano metodologico, si rileva che tale calcolo è formulato sia sulla base di parametri certi e verificabili - e, talvolta,

indicati da norme vigenti (es. indennità e spese di pernottamento personale militare) - che sulla base di indicazioni ipotetiche, per gli oneri riferiti alla Difesa come per quelli relativi agli Esteri.

Innanzitutto, proprio con riferimento agli oneri ricadenti sulla Amministrazione del Ministero della Difesa, pur considerando che la misura della diaria di trasferta ivi indicata risulta correttamente ridotta al 40 per cento come previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 - come stabilito nel caso di invio in missione del militare con connessa autorizzazione al consumo dei pasti fuori sede, con oneri a carico dell'Amministrazione -, si segnala che l'ipotesi assunta dalla RT ipotizza anche, per ciascuno dei n. 4 "equipaggi", che vi sia una composizione di n. 3 elementi, di cui, però, non si specifica il grado.

In proposito, sarebbe pertanto opportuno specificare i gradi di ciascun equipaggio, ai fini della puntuale quantificazione del relativo onere, alla luce di quanto stabilito della legge n. 836 del 1973, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione ai gradi/qualifiche.

In alternativa, andrebbe confermato che ai sensi della normativa oggi vigente il previsto importo di 20,4 euro sia ad oggi valido per tutte le qualifiche e gradi non "dirigenziali" e sino al grado di maggiore (equiparato alla ex VIII q.f. dei dipendenti dello Stato), tenuto conto che l'emolumento di cui trattasi costituisce un diritto soggettivo "perfetto" del militare a fronte del quale non è possibile opporre la carenza di risorse stanziare.

In proposito, aggiuntivamente, con particolare riguardo alle spese di pernottamento, si segnala che la relativa disciplina è regolata

dall'articolo 2 della legge n. 417 del 1978, che modifica e integra la citata legge n. 836 del 1973, e dai relativi regolamenti e decreti di attuazione; ragion per cui un limite di spesa espresso in valore "assoluto", a rigore, andrebbe anch'esso associato in relazione alla qualifica/livello rivestita dal dipendente incaricato della missione. Per contro, la RT ne indica il valore solo in misura forfetaria e giornaliera, in somma peraltro identica per tutti i componenti gli equipaggi.

Inoltre, con riferimento agli oneri previsti per l'Amministrazione del Ministero degli Esteri, si osserva che il prospetto allegato reca un'indicazione di sintesi, in relazione a ciascuna spesa prevista, esplicitativa dei fattori considerati nella quantificazione, ma senza esporre in RT un'illustrazione analitica dei fattori e degli oneri considerati per la quantificazione di ciascuna previsione di spesa.

In relazione, infine, alle specifiche disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 13, andrebbe assicurato che l'attuazione degli adempimenti ivi indicati opererà senza alcun aggravio di oneri per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, avvalendosi, le amministrazioni di volta in volta coinvolte negli adempimenti ivi stabiliti, dei soli mezzi ordinari di bilancio previsti per loro dalla legislazione vigente<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Al riguardo, si puntualizza che, specificamente per gli adempimenti ricadenti sui comuni, l'articolo 27 della legge di contabilità prevede espressamente che per norme di legge in cui si prevedano oneri aggiuntivi ricadenti su enti del settore pubblico, le medesime norme debbano indicare i mezzi con cui questi possano farvi fronte.



### *Articolo 3*

*(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)*

Il comma 1 prevede che, in occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori: *a)* appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; *b)* dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; *c)* professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

Il comma 2 stabilisce che a tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché, per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

Il comma 3 prevede che negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

**La RT**, in relazione anzitutto agli oneri per l'amministrazione della Difesa, afferma che per lo svolgimento dei *referendum* le eventuali spese di missione, derivanti dalla consegna dei plichi effettuata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero in località Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri dallo scalo aeroportuale di

Fiumicino, vengono fronteggiate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Poi, in relazione alla spesa ricadente invece sulla Amministrazione del Ministero degli Esteri, riporta l'allegato prospetto:

#### STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO REFERENDARIO

Voce	Onere fin.	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei	50,000	Quantificazione tenendo conto delle economie di scala che la contemporanea consultazione referendaria per i residenti - effettuata ex legge 459/2001 - e sui dati registrati per le politiche 2009, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei	40,000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Spese di trasporto ad hoc in teatri di guerra e aree remote	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Spese per t'inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300,000	L'onere concerne le spese degli Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
<b>TOTALE</b>	<b>690.000</b>	

**Al riguardo**, premesso che l'indicazione degli oneri riportata al successivo articolo 5 è formulata sotto forma di previsione di spesa (oneri "pari a") e che il dispositivo prefigura specifici adempimenti sia a carico dei Consolati all'estero (MAE) che in relazione all'impiego di personale militare (Difesa), si ribadiscono le osservazioni già formulate all'articolo 2, cui si rinvia, in merito alla trasparenza dei dati adottati nella procedura di quantificazione, atteso che la RT formula la previsione in base ad indicazioni non meglio specificate. Ciò sia in

ordine ai parametri quantitativi che a valore, ivi impiegati per la quantificazione degli oneri conseguenti ai singoli adempimenti.

Inoltre, si osserva che l'espressa indicazione dell'eventuale supporto della Aeronautica Militare quale fattore di possibile "ulteriore" riduzione della spesa rispetto a quella stimata, non appare a rigore sostenibile, almeno dal punto di vista metodologico contabile, dal momento che gli stessi stanziamenti previsti per il funzionamento dei mezzi aerei nel bilancio della citata Forza Armata sarebbero annualmente calibrati sulla base di fabbisogni già scontati a legislazione vigente.

Inoltre, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, andrebbe confermato che dalla relativa attuazione non conseguirà alcun aggravio di oneri per il bilancio dello Stato, a tal fine, avvalendosi, le amministrazioni coinvolte, dei soli mezzi ordinari di bilancio per queste già previsti dalla legislazione vigente.

#### ***Articolo 4***

##### ***(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)***

L'articolo prevede che in previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari

partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

**La RT** riferisce che l'articolo non comporta spese.

**Al riguardo** pur considerando la specifica clausola di invarianza, andrebbe comunque confermato che alcun onere aggiuntivo di spesa, né diretto né indiretto, sia posto a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei funzionari incaricati, ovvero, della Giustizia o degli Interni.

In proposito, si osserva inoltre che la norma fa espresso riferimento a personale genericamente appartenente ad "amministrazioni statali", ivi configurandosi pertanto la possibilità che possa considerarsi anche l'eventualità di ricorso a funzionari della amministrazione statale "indiretta", ossia appartenenti a quel novero di soggetti (es. università, commissariati di Governo) i quali, pur godendo di sostanziale autonomia finanziaria rispetto al bilancio dello Stato, sono non di meno soggetti dello Stato centrale e pertanto, dipendenti "statali".

In proposito, andrebbe valutata la riformulazione della clausola in questione nel senso di una sua estensione a tutta la "finanza pubblica".

**Articolo 5**  
**(Copertura finanziaria)**

La norma provvede alla copertura finanziaria dell'onere discendente dal decreto e ammontante a 1.451.850 euro per l'anno 2009, tramite l'utilizzo del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.

**La RT** non considera specificamente la disposizione.

**Al riguardo**, atteso che il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* reca in bilancio uno stanziamento dimensionato in base a quanto previsto a legislazione vigente, andrebbe confermata la congruità del medesimo fondo a fronte del nuovo onere recato dal presente provvedimento, tenuto altresì conto delle consultazioni elettorali decise successivamente alla data di predisposizione delle previsioni di bilancio 2009 (es. Regione Sardegna).

Infatti, la forma di copertura prescelta sembra idonea allo scopo solo nel caso in cui lo stanziamento del fondo in esame risulti sovrabbondante per effetto dei risparmi conseguenti all'abbinamento delle elezioni europee ed amministrative. Diversamente, si configurerebbe un problema di copertura.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>